

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA
"CORPO BANDISTICO PIETRO BIGNARDI"**

Oggi, venerdì 09 ottobre 2020, si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione denominata "CORPO BANDISTICO PIETRO BIGNARDI" presso Sala Corbo Centro Sportivo, di Riveggio, frazione di Monzuno, per discutere il seguente

ordine del giorno

1. proposta di modifica dello Statuto finalizzata all'adeguamento di cui al Dlgs 117/2017 in tema di "associazioni di promozione sociale", delibere inerenti e conseguenti.

* * * *

Presiede Alberto Marchi, Segretario Alfonso Brunetti.

Sono presenti nr. 70 soci, numero largamente superiore rispetto al valore di 1/3 (un terzo) dei soci complessivi dell'associazione (valore necessario per la validità dell'assemblea).

L'elenco dei soci presenti, completo di firma di presenza, è allegato al presente documento.



Sul primo argomento

Il Presidente Alberto Marchi dettaglia le motivazioni che hanno portato alla proposta di adeguamento dello Statuto:

- la volontà e la necessità di trasformare l'associazione in "Associazione di Promozione Sociale": i rapporti con gli enti pubblici, le caratteristiche di trasparenza della nuova legge del terzo settore, l'adeguamento al nuovo regime fiscale/tributario, l'iscrizione elenco RUNTS, la possibilità di diventare associazione beneficiaria del 5per mille.
- Il nuovo statuto consente anche la trasformazione ufficiale del nome dell'associazione: BANDA BIGNARDI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, in forma breve BANDA BIGNARDI APS.
- Il nuovo statuto contiene un elemento di continuità con il precedente statuto, con il passato della banda ed il riferimento ai fondatori. Tutto questo in "premessa".
- I "soci" della Banda Bignardi APS sono le persone che abbiano compiuto i 14 anni di età e con "le necessarie capacità musicali", così come stabilito dal maestro direttore.

- Non c'è quota di ammissione alla BANDA BIGNARDI APS.
- L'esercizio finanziario della BANDA BIGNARDI APS va dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno.
- L'assemblea elegge il consiglio direttivo, organo dell'associazione. All'interno del consiglio direttivo vengono eletti presidente e vicepresidente, entrambi organi dell'associazione.
- Il consiglio direttivo è composto da 7-15 membri e resta in carica 3 anni. È il consiglio direttivo che, nel "regolamento interno" decide il numero di consiglieri del triennio (nel range 7-15). Il consiglio direttivo sarà rinnovato successivamente all'approvazione del bilancio. La data delle elezioni dovrà essere fissata nei mesi di febbraio-marzo, subito dopo l'approvazione del bilancio, che deve avvenire entro 6 mesi dalla chiusura di esercizio del 30 settembre.
- Anche il maestro direttore è organo dell'associazione, è nominato dal consiglio direttivo scegliendo tra i soci.

Non ci sono domande da parte dei soci presenti all'assemblea.

Si procede a questo punto alla votazione dello
statuto della BANDA BIGNARDI APS.

L'assemblea vota all'unanimità.

Monzuno, 09 ottobre 2020.

Il Presidente

(Marchi Alberto)

Alberto Marchi

Il Segretario

(Alfonso Brunetti)

Alfonso Brunetti



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "BANDA BIGNARDI APS"



Titolo I – Profili generali

Premessa

Banda Bignardi APS prosegue l'attività, la storia e la tradizione della Società Filarmonica di Monzuno, in seno alla quale venne costituito il Corpo Bandistico, ufficialmente inaugurato il 29 aprile 1900 e intitolato al fondatore, dott. Pietro Bignardi, il 9 settembre 1947.

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata "**BANDA BIGNARDI associazione di promozione sociale**" (o anche, in forma breve, "**BANDA BIGNARDI APS**"), successivamente indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monzuno (BO).
3. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 2 – Finalità e principi

1. L'Associazione ha carattere apolitico e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'Associazione persegue attività di promozione sociale attraverso la valorizzazione del patrimonio musicale nazionale ed internazionale, con specifico riferimento alla tradizione popolare dei concerti bandistici.

Art. 3 – Oggetto ed attività

1. Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- A. organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale in ambito musicale, con specifico riferimento all'attività della Banda Musicale, altrimenti detta "Corpo Bandistico"; tale attività, che costituisce la finalità primaria dell'associazione, si intende finalizzata alla promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto;
 - B. organizzazione e gestione di altre attività culturali in ambito musicale, artistico, coreutico, incluse attività editoriali, legate alla diffusione della cultura in ambito musicale.
 - C. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del D.lgs 42/2004, e successive modifiche;
 - D. educazione a favore delle persone di ogni età in ambito musicale, nonché attività di interesse sociale con finalità educativa, in ambito musicale e artistico;
 - E. organizzazione e gestione di attività volte alla formazione extrascolastica della persona in ambito musicale, anche finalizzata a favorire la formazione complessiva della persona, prevenire la dispersione scolastica, favorire il successo scolastico e formativo;
2. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:
- a) organizzazione e gestione delle attività musicali del Corpo Bandistico; anche tramite l'organizzazione e gestione di eventi musicali, quali concerti e spettacoli aventi ad oggetto il patrimonio artistico – musicale; tale attività costituisce in fine primario dell'associazione;
 - b) promozione di eventi informativi e divulgativi delle attività dell'Associazione, con specifico riferimento a temi e generi musicali;
 - c) promozione e gestione di centri di aggregazione sociale che abbiano lo scopo di riportare alla luce le tradizioni storico – culturali del mondo musicale;
 - d) elaborazione e realizzazione di opere e pubblicazioni, incentrate sui temi di preminente interesse sociale che costituiscono oggetto del presente Statuto;
 - e) promozione, organizzazione e gestione di attività educativo-formative in ambito musicale rivolte alle giovani generazioni, anche indirizzate al fine della loro inclusione nel mondo della musica, quali in specie l'organizzazione e gestione di una scuola di musica; tale attività costituisce fine accessorio e strumentale dell'associazione ed assume carattere non prevalente; tale attività potrà essere rivolta anche verso non soci.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

4. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può associarsi ad altri enti senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe.

Art. 4 – Volontari

1. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e sono svolte avvalendosi in prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

2. L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

3. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4. I volontari non meramente occasionali sono iscritti in apposito "registro volontari".

5. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari non occasionali, con apposite polizze di copertura contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, nel rispetto della normativa vigente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori retribuiti impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo II – Associati

Art. 5 – Associati - Requisiti e procedura di ammissione

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che ne condividono gli scopi e le finalità, che intendono partecipare attivamente al perseguimento dei fini sociali, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti. L'ammissione dell'aspirante socio è subordinata al possesso delle necessarie capacità musicali, in quanto la sua ammissione è strettamente finalizzata alla partecipazione al Corpo Bandistico.
2. La domanda di ammissione è presentata in forma scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione. La domanda di ammissione reca la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione, di conoscere ed obbligarsi ad osservare il presente Statuto ed eventuali regolamenti attuativi approvati, nonché l'impegno al versamento della quota associativa iniziale e la quota associativa annuale, ove istituite, nella misura e nei termini previsti dallo statuto e dalle delibere degli organi sociali competenti.
3. Il Consiglio Direttivo esamina la domanda presentata e, sentito il parere del Maestro Direttore dell'Associazione, in merito al possesso delle competenze musicali da parte dell'aspirante socio, entro sessanta giorni dalla domanda, delibera in merito all'accoglimento, o meno, della domanda di adesione, dandone comunicazione all'interessato.
4. In caso di accoglimento, la deliberazione di ammissione è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto motivato della domanda, l'aspirante associato può presentare ricorso dinanzi all'Assemblea dei soci, che delibera nel merito, alla prima riunione utile.
5. In caso di ammissione, all'associato può essere rilasciata una tessera e la divisa della Banda. La divisa dovrà essere conservata con la massima diligenza e dovrà essere indossata solo ed esclusivamente in occasione dei concerti ed eventi organizzati dall'Associazione.
6. Qualora l'aspirante associato non abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, la richiesta di ammissione e la relativa sottoscrizione sono poste in essere dall'esercente la responsabilità genitoriale.
7. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.
8. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.
9. Gli associati iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere gli organi sociali e di esserne eletti.
10. Gli associati minori di età non possono accedere alle cariche associative.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elettorato passivo, se maggiorenni;
 - d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - f) essere informati sull'attività associativa;
 - g) esaminare i libri sociali; a tali fini potrà essere redatto apposito regolamento che ne regolerà termini e condizioni, in adesione ai principi del CTS.
2. Gli associati sono tenuti a:
 - a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b) essere in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista;
 - c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione.
 - e) partecipare alla vita associativa; è espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea all'associazione.

Art. 7 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) morte;
2. Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati.



3. Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, entro 30 giorni dalla scadenza prevista per il versamento della quota associativa annuale, non abbia provveduto al versamento della stessa. La decadenza dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; in particolare è causa di esclusione l'ingiustificata assenza da parte dell'associato musicante alle prove, concerti o eventi del Corpo Bandistico. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'esclusione dell'associato adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere alla Assemblea dei soci entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta che dispone l'esclusione. Sul ricorso presentato decide l'Assemblea degli associati alla prima occasione utile.
6. I provvedimenti di decadenza ed esclusione dell'associato sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al comma precedente.
7. L'associato receduto, decaduto o escluso, e gli eredi dell'associato deceduto, non possono vantare alcun diritto di restituzione delle quote associative versate, né possono vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. La quota associativa non è mai trasmissibile.
8. L'associato receduto, decaduto o escluso è tenuto alla restituzione di ogni eventuale bene di proprietà dell'Associazione, ricevuto in consegna.

Titolo III – Organi associativi

Art. 8 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente e il Vice – Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, ove istituito ai sensi del presente statuto;
2. Fatte salve le eccezioni previste in relazione alle singole cariche, queste sono ricoperte a titolo gratuito. Può essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 9 – Assemblea – Composizione e convocazione

1. L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati iscritti a libro soci. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
2. Ogni associato dispone di un solo voto. Non è previsto il voto per delega; ciò risponde all'esigenza di favorire la partecipazione attiva di tutti i soci.
3. L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro componente del Consiglio Direttivo, o da altro associato designato dall'Assemblea.
4. L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente a mezzo:
 - a) avviso di convocazione, a tutti i soci iscritti a libro soci; avviso che può essere inviato con qualsiasi mezzo, anche mediante ausili telematici, (posta ordinaria, posta elettronica, fax, posta elettronica certificata) o tramite avviso consegnato a mano; unitamente a:
 - b) avviso di convocazione, da affiggere nella sede sociale, o pubblicare sul sito internet dell'associazione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione e deve essere comunicato ai soci e pubblicato, nei termini di cui sopra, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data fissata per la prima convocazione.
6. L'Assemblea dei soci, salvo motivi eccezionali, è convocata nel territorio della Provincia di Bologna.

Art. 10 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
 - a) delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci dell'associazione;
 - c) nomina e revoca l'Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione in tal senso dell'Assemblea soci;
 - d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
 - e) approva il bilancio consuntivo annuale;
 - f) approva il bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- h) delibera sui ricorsi eventualmente presentati dai soci esclusi ovvero dagli aspiranti soci non ammessi; in tali casi l'assemblea si riunisce alla prima occasione utile;
 - i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, ovvero entro il mese di giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza e spettanza.
3. L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
 - c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all'assemblea all'uopo convocata la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell'ente del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo in ogni caso diversa destinazione imposta dalla legge.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.



3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei soci presenti.

4. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati iscritti a libro soci.

Art. 12 - Verbali assemblea

1. Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotati su apposito verbale redatto a cura di un segretario verbalizzante, designato di volta in volta, verbale che dovrà essere e sottoscritto da chi ha presieduto l'assemblea e dal segretario verbalizzante.

2. I verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sono trascritti, in ordine cronologico, in apposito libro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente firmati in originale.

3. Delle deliberazioni dell'Assemblea viene data idonea pubblicità mediante affissione del relativo verbale presso la sede dell'Associazione nei successivi quindici (15) giorni alla medesima deliberazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di componenti con un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 15 (quindici) membri, inclusi Presidente e Vicepresidente, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, previa determinazione del loro numero.

2. Il Consiglio dura in carica tre anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato, e i relativi componenti sono rieleggibili.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da tre consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso di 24 ore. L'avviso di convocazione può essere inviato con qualsiasi mezzo, anche mediante ausili telematici, (posta ordinaria, posta elettronica, fax, posta elettronica certificata).

4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea dei soci ai sensi del presente statuto.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe.

7. Spetta al Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'assemblea;
- b) nominare il Maestro Direttore, scegliendolo tra i propri associati;
- c) convocare l'assemblea dei soci;
- d) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- e) predisporre il programma delle attività;
- f) predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- g) determinare l'eventuale quota associativa di ammissione e l'eventuale quota associativa annuale; individuando termini e modalità di pagamento;
- h) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- i) deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
- j) deliberare le convenzioni dell'Associazione con altri soggetti pubblici o privati.
- k) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

8. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega, salvo le delibere di cui al precedente comma del presente articolo, che sono sempre assunte in forma collegiale.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal *RUNTS - Registro Unico nazionale del Terzo Settore* non sono opponibili ai terzi.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza e su designazione dei presenti, da un componente del Consiglio Direttivo stesso.

Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei consiglieri in teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano adeguatamente

informati degli argomenti da trattare, possano prendere visione dei documenti di cui si discute, possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto.

12. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un consigliere presente, che assolve in quella sede alla funzione di segretario verbalizzante, e sono sottoscritti dal medesimo e da chi ha presieduto l'adunanza.

13. I verbali vengono conservati agli atti, in originale, in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo medesimo.

Art. 14 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente della Associazione presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali e le presiede; coordina l'attività dell'Associazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, conferire procure alle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e i contratti in cui è parte l'Associazione.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

4. In caso di temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

5. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare, entro quindici (15) giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea dei soci, ovvero obbligatoriamente nei casi previsti dalla legge al superamento dei limiti previsti dal CTS, ha forma monocratica.

2. L'Organo di Controllo deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito Registro.

3. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
6. L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.
7. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
8. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea, nei casi previsti dall'articolo 31 del CTS.
9. Le verifiche dell'organo di controllo sono opportunamente verbalizzate e trascritte in apposito Registro, tenuto a cura dell'Organo di controllo.

Art. 16 – Il Maestro Direttore

1. Il Maestro Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra gli associati dotati di determinate competenze musicali necessarie allo svolgimento della funzione.
2. Il Maestro Direttore ha la responsabilità artistica del Corpo bandistico e ne cura la gestione e l'organizzazione.
3. In particolare il Maestro Direttore si occupa della concreta organizzazione di concerti ed eventi musicali, curando la preparazione artistica degli stessi; ha inoltre l'obbligo di partecipazione alle relative prove ed incontri, rispettandone gli orari e dirigendone il corretto espletamento.
4. Al Maestro è inoltre attribuita la competenza di valutare le capacità musicali degli aspiranti soci, esprimendo il proprio parere al Consiglio Direttivo.
5. Il Maestro Direttore può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, laddove sia ritenuto necessario dal Presidente o dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Libri sociali

1. L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
 - d) il registro dei volontari, nel quale iscrivere i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, senza oneri carico dell'associazione, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento.

Titolo IV – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 18 - Patrimonio e risorse economiche

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
- a) quote versate dagli associati;
 - b) contributi di privati;
 - c) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f) liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g) rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall'associazione;
 - i) proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
 - j) iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° ottobre ed il 30 settembre di ogni anno.
2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
3. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati tramite il deposito dello stesso presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.
4. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
5. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, secondo le norme del codice del terzo settore.
6. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo redige inoltre i rendiconti specifici delle eventuali attività di raccolta pubblica fondi effettuate dalla Associazione in corso d'anno, che sono allegati al bilancio annuale.

Art. 20 – Bilancio sociale

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.
2. Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.

3. Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Titolo V – Norme Finali

Art. 21 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Associazione si estingue nei casi di cui all'art. 27 c.c. nonché in caso di insufficienza del patrimonio per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di scioglimento dall'Assemblea straordinaria degli associati.
4. La medesima Assemblea straordinaria che determina lo scioglimento, può nominare, ove del caso, uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 22 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Il Presidente Alberto Marchi

Alberto Marchi



§

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 05/11/2020 Serie 3 al N° 3731

Pagato € 220,00

(Euro _____)

IL FUNZIONARIO
Ciro Cattaneo